

Publicato all'Albo Pretorio
dal 23/12/2010
al 22/01/2011

N. 395

L'incaricato della pubblicazione
Michele Coriale

STATUTO
DEL
COMUNE
DI
RONCO BRIANTINO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 21/12/2000

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 13/02/2004

REVISIONATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 IN DATA 28.10.2010

STATUTO DEL COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PARTE I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

1. I cittadini che hanno residenza nel territorio di Ronco Briantino costituiscono una comunità locale denominata “Comune di Ronco Briantino” avente autonoma statutaria e finanziaria, nell’ambito delle leggi.
2. L’autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti contenuti nel presente statuto e nei Regolamenti in esso previsti, secondo le leggi dello Stato.
3. Il Comune si fonda sul senso civico dei cittadini e sul loro rispetto per le istituzioni che essi concorrono a determinare e migliorare con gli strumenti e le modalità previste dalla legge.
4. Il Comune, a salvaguardia della propria autonomia ed a difesa della propria identità storico-culturale, è un ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi dello Stato ed in conformità al presente Statuto.
5. Esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Statuto e dalla Regione.
6. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, una specifica capacità impositiva ed una spiccata autonomia decisionale nell’utilizzo delle risorse e nell’organizzazione dei servizi, secondo le leggi dello Stato e del presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. La determinazione delle finalità generali da perseguire, fatte salve quelle espressamente indicate dalla legge, è prerogativa esclusiva ed irrinunciabile della Comunità di Ronco Briantino.
2. Il Comune si ispira ai grandi valori ed obiettivi fissati nella Costituzione, esplica la propria azione amministrativa secondo i criteri di equità, imparzialità, efficacia ed efficienza, pubblicità e trasparenza richiamate dalle leggi sulle Autonomie Locali.
3. Nell’ambito del proprio territorio il Comune esercita ogni più ampia facoltà d’iniziativa, che non esuli dalla propria competenza, per tutelare i diritti e gli interessi collettivi dei propri cittadini; attua una politica di interventi a favore delle persone e delle famiglie residenti.
4. Nel perseguire lo sviluppo civile, sociale ed economico della Comunità, il Comune, attraverso i suoi organi e con la collaborazione dei cittadini e delle libere associazioni laiche e religiose, tende a realizzare le seguenti finalità generali:
 - a) la promozione del pieno sviluppo della persona umana, nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione e di culto, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’istituto familiare, della dignità del lavoro e dei diritti dei cittadini più indifesi;
 - b) la reale partecipazione di tutti i cittadini alla gestione della vita politica, sociale, culturale ed economica della Comunità;
 - c) la crescita della solidarietà sia all’interno della Comunità ronchese, favorendo l’associazionismo, le forme di cooperazione e i gruppi di volontariato, sia all’esterno, assicurando il proprio sostegno morale ed eventualmente materiale ai cittadini lontani per ragioni umanitarie;

- d) la tutela del diritto di salute, tramite un'efficace opera di prevenzione e l'attuazione di un efficiente servizio socio-assistenziale, con particolare riferimento alla maternità; agli anziani ai minori e ai disabili;
 - e) la cura della formazione educativa e culturale dei minori, offrendo ampio sostegno alle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, operanti sul territorio e adeguata assistenza scolastica per la realizzazione del diritto allo studio dei propri cittadini;
 - f) lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità, mediante l'attività della Biblioteca pubblica e il sostegno alle iniziative culturali promosse in loco;
 - g) l'offerta di adeguati servizi nell'ambito dei trasporti e di strutture nel settore dello sport e del tempo libero che consentano una buona qualità della vita della popolazione;
 - h) la definizione di un ordinato e programmato sviluppo degli insediamenti abitativi e delle aree produttive, commerciali e di servizio, nel rispetto e nella tutela delle risorse naturali ed ambientali;
 - i) la promozione della funzione sociale delle attività economiche pubbliche e private, con particolare riguardo alle iniziative imprenditoriali giovanili e dell'artigianato locale;
 - j) la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso, architettonico e di tutte quelle caratteristiche umane, culturali, sociali, ambientali, nonché i costumi e le tradizioni locali che costituiscono il tratto inconfondibile della Comunità di Ronco Briantino;
 - k) la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico locale, mediante il sostegno ad iniziative volte a promuovere la conoscenza, l'apprendimento, la diffusione e l'uso della lingua corrente locale;
 - l) la promozione di azioni positive tendenti a favorire l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nelle attività sociali e politiche; in particolare promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune e degli enti, istituzioni ed aziende da esso dipendenti.
5. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune nel realizzare le proprie finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio e anche dei singoli cittadini.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione o altri Enti intermedi sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 Territorio e sede comunale.

1. Il Comune di Ronco Briantino è situato a nord-est di Milano, a confine con la Provincia di Lecco ed a oriente della strada provinciale N. 342 dir (ex statale N. 36 per Lecco). I Comuni contermini situati nella Provincia di Monza e della Brianza sono quelli di Bernareggio a Sud-Est e Carnate a Sud-Ovest, mentre Osnago a Ovest, Merate a Nord, Robbiate e Verderio Inferiore a Nord-Est appartengono già alla Provincia di Lecco. A Nord il territorio è tagliato tangenzialmente dalla linea ferroviaria Seregno - Ponte San Pietro; ad Est dalla strada provinciale N. 3 per Imbersago.

2. Ronco fu Comune autonomo dai tempi di S. Carlo; venne soppresso nel 1869 e riebbe l'autonomia dal primo gennaio 1910.
3. IL territorio del Comune si estende per circa kmq 3.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via IV Novembre, 30.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. L'albo pretorio di cui ai precedenti comma può essere sostituito dal cosiddetto albo pretorio elettronico, quando e se le normative vigenti lo consentono.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Ronco Briantino" con lo stemma concesso con Regio Decreto 24/08/1928.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale, con il Sindaco al seguito nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 4 maggio 1977.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo 1

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 7 Organi

1. Sono Organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, ed il Sindaco.

Capo I

Consiglio Comunale

Art. 8 Definizione

1. Il Consiglio Comunale, è l'organo di rappresentanza dell'intera Comunità di Ronco Briantino; determina l'indirizzo politico, sociale, economico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con gli indirizzi provinciali, regionali statali e comunitari.

3. Gli atti fondamentali devono contenere la determinazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e l'individuazione degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9 Competenze e attribuzioni.

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della gestione.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti della urgenza e della improrogabilità, compete al Consiglio stesso.

3 Sono considerati atti urgenti e improrogabili:

a) le variazioni di Bilancio di comprovata urgenza;

b) la ratifica delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta comunale, i piani economico finanziari, che costituiscono presupposto per l'approvazione dei progetti per i quali vi sono termini di scadenza;

c) ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Comunale che lo stesso dichiara urgente e improrogabile;

4. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale entro 120 giorni dall'insediamento dello stesso.

5. Ogni Consigliere può concorrere alla definizione delle linee programmatiche tramite la proposta di emendamenti, da presentarsi all'ufficio protocollo del Comune entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione delle linee programmatiche in Consiglio.

6. Nel primo Consiglio Comunale successivo gli emendamenti eventualmente pervenuti vengono illustrati, discussi e votati, uno per uno. Successivamente, viene votato l'intero provvedimento definitivo.

7. Le linee programmatiche svolgono anche la funzione del piano generale di sviluppo dell'Ente di cui al settimo comma dell'articolo 165 del Decreto Legislativo N. 267/2000 e di cui all'articolo 13, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 170/2006.

Art. 10 Funzionamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito "Regolamento del Consiglio Comunale", approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza viene richiesta per le modifiche al regolamento.

2. Le adunanze del Consiglio sono convocate dal Sindaco.

3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta.

5. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
6. Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, anche se nella seduta di seconda convocazione.
7. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 11 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, tra i suoi componenti, Commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione, ai quali compete la designazione.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le Commissioni Consiliari.
4. Le Commissioni Consiliari possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Responsabili di Settore, organismi associativi, dipendenti comunali e rappresentanti delle forze sociali, politiche, economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie di loro competenza, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori della Commissione, senza comunque, avere diritto di voto.
6. Il Consiglio per determinati atti, può attribuire alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

Art. 12 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha raccolto il maggior numero di voti, ottenuti sommando i voti di lista ai voti di preferenza individuali nel corso delle ultime elezioni comunali.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci; non necessitano di presa d'atto.

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti, nell'esercizio del mandato ricevuto, ad attenersi ai criteri di etica e responsabilità sociale, tutela del bene pubblico anche nei confronti dell'interesse privato, buona amministrazione, nel pieno rispetto delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla Deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento."
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente indicati dalla legge o dal regolamento.
6. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. Ogni Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, a norma del Regolamento di funzionamento del Consiglio.
7. Il Comune manleva da ogni e qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e/o civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato o in assenza di colpa grave o dolo. A tal fine deve essere stipulata idonea polizza assicurativa.
8. A ciascun Consigliere Comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con l'obbligo di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre al Consiglio stesso atti di sua esclusiva competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.

Art. 14

Gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo II

Giunta Comunale

Art. 15 Definizione

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 16 Nomina e prerogative

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti dell'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e degli Assessori. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 17 Composizione e durata della Giunta.

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero minimo di due Assessori e da un numero massimo di quattro.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco ha la facoltà di nominare assessori esterni tra i cittadini non Consiglieri, purché eleggibili, in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza relativi alla delega. Gli Assessori esterni non possono rivestire la carica di Vicesindaco.
4. In caso di nomina di 4 Assessori, il numero massimo di esterni consentito è di due. Altrimenti, di uno.
5. Gli Assessori esterni partecipano ai Consigli Comunali. Illustrano e discutono argomenti concernenti la propria delega. Non hanno diritto di voto.
6. In caso di rinnovo del Consiglio, la Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
7. I singoli Assessori cessano dalla carica:
 - a) per morte;
 - b) per dimissioni;
 - c) per revoca da parte del Sindaco, il quale deve darne comunicazione al Consiglio; per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive della Giunta.

Art. 18 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno cinque Consiglieri assegnati, con esclusione del Sindaco; viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 19 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta sono di norma non pubbliche. E' facoltà del Sindaco invitarvi, di volta in volta, membri del Consiglio Comunale, tecnici, rappresentanti di enti e/o associazioni, funzionari.

Art. 20 Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio;
 - c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi eccetto i piani attuativi urbanistici;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
 - f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - g) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, ed approva transazioni;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite ad altro organo dalla legge o dallo Statuto;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - l) dispone prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.
3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
fissa i parametri per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore dei Conti.

Art. 21 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti in carica.
2. Le proposte di deliberazione vengono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.
6. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e rispettivamente dal Consigliere anziano e dal Vicesindaco.

7. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto d'indirizzo, sottoposta alla Giunta e al Consiglio, deve essere corredata dal parere, riguardante esclusivamente la regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato; qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere corredata anche dal parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

CAPO III

Sindaco

Art. 22 Definizione

1. Il Sindaco è il Capo del Governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Secondo le competenze stabilite dal presente Statuto, attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e il criterio di attuazione espresso dalla Giunta.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Il Sindaco, proclamato eletto, nella seduta di insediamento presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 23 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune. Ha la rappresentanza generale dell'Ente.
2. Al Sindaco, in particolare spetta:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio e/o la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
 - b) rappresentare l'Ente anche in giudizio;
 - c) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
 - d) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - e) conferire, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori, dandone comunicazioni al Consiglio;
 - f) dirigere unitariamente e coordinare l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - g) sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività di governo di singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - h) sovrintendere al funzionamento di tutti gli uffici e servizi comunali, nonché all'esecuzione degli atti;
 - i) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - j) convocare i comizi per i Referendum Comunali;

- k) promuovere ed assumere, sentiti la Giunta o il Consiglio, iniziative per concludere accordi di programma;
- l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e le procedure stabilite nel regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- m) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento e dalle vigenti leggi.

Art. 24 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, emana ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

2. Il Sindaco inoltre:

- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti ritenuti necessari, anche se riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- g) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalle leggi e dal regolamento di funzionamento del Consiglio;
- h) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- i) riceve le interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 25 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli Assessori Consiglieri contestualmente alla nomina della Giunta.

2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore Consigliere Comunale più anziano d'età.

Art. 26 Deleghe

1. Il Sindaco ha facoltà di concedere ad ogni Assessore, mediante apposito provvedimento, compiti concernenti gruppi di materie omogenee, con delega a firmare solamente gli atti rientranti

nell'ordinaria amministrazione, tenendo presente che agli Assessori sono riservati esclusivamente i poteri di indirizzo e di controllo.

2. Tali deleghe possono essere revocate o modificate dal Sindaco ogni volta che lo riterrà opportuno, negli interessi della collettività.

3. Le deleghe, le revoche, le modificazioni devono essere fatte sempre per iscritto, motivate e devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

4. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione, può concedere deleghe temporanee per argomenti specifici anche ai Consiglieri comunali. In questo caso il consigliere delegato, su richiesta, dovrà riferire alla Giunta, sull'esercizio della delega.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Segretario Comunale

Art. 27 Principi e criteri fondamentali di gestione.

1. Il Segretario Comunale, oltre ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla legge, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- a) assiste gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, anche svolgendo un ruolo di consulenza propositiva, nell'ambito-giuridico amministrativo;
- b) coadiuva il Sindaco nel sovrintendere l'attività del Comune, coordinando in particolare i responsabili apicali, allo scopo di assicurare l'unitarietà della gestione amministrativa;
- c) presta consulenza giuridica agli organi e agli uffici mediante pareri ed istruzioni sull'applicazione di leggi e regolamenti;
- d) risolve i conflitti di competenza tra i responsabili degli uffici;
- e) acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;
- f) sostituisce gli apicali di settore nel caso di vacanza del posto o in assenza o di impedimento del titolare, in tutti compiti assegnati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

CAPO II

Uffici

Art. 28 Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e per programmi;

- b) analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun componente dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Apposito regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, individua l'articolazione dei principali settori di intervento, la dotazione organica del personale e, in conformità ai principi dettati dal presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 29 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e sul principio della separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi, al personale dipendente dell'Amministrazione Comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari di apertura dei servizi al pubblico vengono fissati tenendo conto delle esigenze dei cittadini.
2. I responsabili apicali rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi a cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione.
3. All'inizio di ogni anno e comunque entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e sui servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.
4. Il nucleo di valutazione, esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce al Sindaco, con apposito rapporto nel quale vengono evidenziati i risultati della gestione.

Art. 30 Attribuzione ai responsabili di settore

1. Ai responsabili apicali, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta. In particolare sono attribuiti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, tutti i compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e da eventuali altre leggi.
2. È pure compito dei responsabili apicali:
- a) esprimere i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica;
 - b) adottare gli atti di propria competenza;
 - c) svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti.

3. Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento organizzativo, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

Titolo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 31 Forme di gestione

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze, gestisce i servizi pubblici nell'interesse della Comunità con i criteri di democrazia, efficienza e imparzialità. Tali servizi possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra l'affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o società di capitali partecipate maggiormente o minoritariamente dal Comune. Il capitale può essere anche totalmente pubblico.

3. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, oppure consorzio.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

5. Nell'ambito dei servizi pubblici locali, il Comune di Ronco Briantino:

- a) riconosce particolare valore al diritto umano all'acqua, ossia all'accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile;
- b) sancisce lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- c) conferma il principio della proprietà e della gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

Art. 32 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 33 Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme di legge e di quelle contenute nel presente Statuto, delibera gli atti per la costituzione di aziende per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni, questi ultimi, approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

Art. 34 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali o di attività sportive o culturali che necessitino di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente:

- a) regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione;
- b) piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 35 Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 36 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 37 Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi e delle istituzioni.

Art. 38 Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 del Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, possono essere revocati dal Consiglio Comunale che prevede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 39 Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Le società di capitali che gestiscono servizi pubblici devono avere natura giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata, il capitale pubblico può essere maggioritario o minoritario.
2. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci e i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti all'atto costitutivo.
3. Si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge.

Art. 40 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 41 Principi e criteri del controllo dei bilanci

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo, e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. Per questo vengono adottati tutti gli strumenti tecnici più idonei.
2. Le stesure dei bilanci preventivi e consuntivi, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, devono favorire quanto segue:
 - a) una lettura chiara e semplice dei dati;
 - b) una lettura per scostamento rispetto agli esercizi precedenti;
 - c) una lettura economica.
3. Il "Regolamento di contabilità" disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nel “Regolamento di contabilità” vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 42 Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziario ad un Revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il Revisore dovrà collaborare con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

1. Il Revisore redige l’apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Il Revisore è revocabile per inadempienza.

3. Il Revisore risponde della verità dei suoi accertamenti. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente deve riferirne immediatamente al Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Consiglio Comunale può richiedere al Revisore verifiche straordinarie di cassa.

5. Il Revisore deve svolgere le medesime funzioni anche nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel Comune.

Art. 43 Tributi e tariffe comunali

1. Nell’ambito della Finanza Pubblica la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata sui certezze di risorse proprie e transitorie.

2. Nell’ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l’entità e i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, può prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminate, possono essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum” o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

6. Il “Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum” disciplina tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

7. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione di opere o interventi ed alla istituzione e gestione di servizi.

Art. 44 Controllo di gestione e controllo di qualità

1. Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione, il Comune può avvalersi di professionalità esterne o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all'utenza, il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

PARTE II

FORME ASSOCIATIVE E DI PARTECIPAZIONE

Titolo I

FORME COLLABORATIVE

Art. 45 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 46 Principio di collaborazione

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse collettivo, oppure l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altre Istituzioni di diritto pubblico.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47 Consorzi

1. Il Comune può partecipare con altri Comuni e con la Provincia ad un consorzio per gestione di uno o più servizi rilevanti per i quali non sia economicamente conveniente l'istituzione di un'azienda speciale.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 46, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni.

Art. 48 Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 49 Accordi di programma

1. Il Comune può stipulare accordi di programma con altri Enti pubblici per studiare, concordare ed attuare opere e interventi di natura diversa in modo economico e coordinato.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50 Partecipazione

1. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità.
2. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle varie associazioni alla formazione dei propri programmi.
3. Le modalità di accesso del singolo cittadino e delle associazioni ai servizi comunali e le forme di partecipazione saranno contenute nell'apposito regolamento, che deve garantire in ogni caso la libertà, l'autonomia, e l'uguaglianza di trattamento di tutti i soggetti.

4. Il Comune considera con favore il costituirsi di singole associazioni e di gruppi di volontariato, mossi da finalità di bene collettivo, garantendo loro l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente. L'amministrazione può attuare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti politici, sociali, economici su specifici problemi.
5. Le Commissioni consiliari, su richiesta e su specifiche questioni, sono tenute ad invitare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 51 Procedimento Amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti oppure meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Per l'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

Art. 52 Istanze, petizioni e proposte popolari

1. I cittadini, le associazioni, e i soggetti collettivi in genere hanno la facoltà di rivolgere al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio Comunale interrogazioni scritte, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.
4. Le petizioni possono essere presentate da almeno 50 cittadini elettori, con firma autenticata nei modi di legge.
5. Le petizioni vanno presentate al Sindaco o, in caso di sua assenza, all'Assessore incaricato.
6. L'esame delle singole petizioni spetta all'organo competente per materia.

7. La Giunta Comunale provvede previamente ad ascoltare, in apposita audizione, i rappresentanti dei firmatari entro 30 giorni dalla data di presentazione della petizione, rimettendo quindi gli atti all'organo competente. Della petizione e dell'esito delle audizioni, così come del parere finale, la Giunta dà notizia al Consiglio tramite i Capigruppo Consiliari.

8. Il Sindaco provvede, entro tre mesi, a comunicare al primo dei firmatari l'esito della petizione.

9. Il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 40 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria necessaria.

10. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

11. L'organo competente deve pronunciarsi sulla proposta entro 40 giorni dal ricevimento della stessa o dalla prima iscrizione all'ordine del giorno.

12. La mancata approvazione della proposta deve essere espressamente motivata.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 53

Principi generali

1. Il Comune promuove e valorizza l'apporto delle libere ed autonome forme associative dei cittadini e sostiene la loro azione nella promozione e ricerca del bene comune.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 54

1. Il Comune tiene un registro delle libere associazioni che operano sul territorio comunale e che sono interessate a collaborare alla crescita e allo sviluppo civile, sociale e culturale della Comunità ronchese.

2. Le associazioni, per ottenere la registrazione, devono presentare uno Statuto che fissi le rappresentanze legali, le finalità e le forme di organizzazione interna. La registrazione potrà in ogni momento essere revocata allorché l'attività di una associazione non corrisponda ai fini dichiarati o sia in contrasto con le finalità del bene comune.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

4. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi, per lo svolgimento di proprie iniziative.

5. L'Amministrazione comunale mette a disposizione delle associazioni le strutture e gli spazi pubblici disponibili, precisando con apposito regolamento le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti.

Art. 55
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.
4. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, sia tecnico-professionale ed organizzativa.
6. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e su specifiche questioni, sono tenute ad invitare i propri lavori i rappresentanti delle stesse e degli organismi interessati.

CAPO III

REFERENDUM E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 56
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative che rappresentano la semplice esecuzione di norme statali o regionali;
 - c) riguardo ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale su deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - d) per materie sulle quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari pluriennali relativi a opere pubbliche in corso di esecuzione o in fase di completamento;
 - e) più di una volta sullo stesso argomento nella medesima tornata amministrativa.
3. Soggetti promotori di referendum possono essere:
 - a) il 20 per cento degli aventi diritto al voto;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento sulla partecipazione determina le modalità di ammissibilità dei quesiti referendari.
5. Al referendum hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato oltre la metà dei cittadini aventi diritto al voto.
7. Se l'esito è favorevole il Sindaco inserisce l'argomento oggetto del referendum all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che entro 60 giorni dovrà deliberare in merito, in piena autonomia.
8. Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per la raccolta delle firme.

Art. 57
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Attraverso tale garanzia il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) fornire al cittadino l'elenco completo e dettagliato dei servizi di cui dispone;
 - b) consentire al cittadino di comunicare con immediatezza al Comune le sue osservazioni e i suoi suggerimenti;
 - c) assolvere tutti gli obblighi che la legge impone al Comune in materia di diritto all'informazione e alla partecipazione dei provvedimenti amministrativi.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Art. 58
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal presente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990 N. 241.

PARTE III

NORME FINALI

Art. 59
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
4. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere ripresentata nel corso del medesimo mandato.

Art. 60
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza, riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Nella predisposizione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 61
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

1. Lo Statuto e i regolamenti comunali devono essere periodicamente adeguati alle eventuali modifiche legislative. Fino a tali adeguamenti, sono disapplicate di diritto le norme in conflitto con norme di rango superiore.

Art. 62
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato ai doveri di legge.
2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto, entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.
3. Gli atti citati nel presente Statuto sono depositati, a disposizione di chiunque abbia interesse alla consultazione, presso la Segreteria Comunale.